



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 2.2.2018 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 7970/2016

TRA

[REDACTED] L. (con l'Avv. Franco Muratori)

RICORRENTE

E

1. **Equitalia INPS** (con l'Avv. Gioia Vaccari)
2. **INAIL** (con l'Avv. Massimo Guiducci)
3. **INPS e S.C.C.I** (con l'Avv. Mariacarla Attanasio)

RESISTENTI

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7 marzo 2016, **[REDACTED]** s.r.l. deduceva di aver ricevuto il 5.2.2016 l'intimazione di pagamento n. 09720169000251660000 emessa da Equitalia Sud s.p.a. (ora Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a) ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973 per la somma di euro 368.822,28 a fronte dell'omesso pagamento di numerose cartelle esattoriali il cui esame è limitato in questa sede a cinque di esse per il recupero di contributi previdenziali per l'importo di euro 93.577,97.

Tra i motivi di opposizione posti a fondamento del ricorso la parte fa notare che:

- con l'intimazione opposta la parte ha chiesto il pagamento del modello DM10 per gli anni 2003, 2004 dei contributi aziende per l'anno 2006 e delle rate premio INAIL per gli anni 2005,2006 e 2007 per la cui riscossione è ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 Legge 335/1995.
- nell'intimazione di pagamento si fa riferimento a presunte notifiche di cartelle di pagamento senza che ne sia data prova;

- l'intimazione opposta è priva di motivazione, di notifica e viziata per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.

Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di accertare l'inesistenza delle cartelle esattoriali richiamate, la prescrizione del credito fatto valere e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento.

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si è costituita tardivamente deducendo che tutte le cartelle esattoriali sottese all'intimazione opposta sono state notificate alla ricorrente e chiedendo al Giudice che ne disponesse l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.

Assumeva che il termine di prescrizione applicabile era quello decennale, atteso che le cartelle non erano state impugnate al contribuente nel termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 del D.Lgs.46/99.

Si costituivano in giudizio l'INAIL e l'INPS che eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'articolo 24 comma 5 D.Lgs. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99 e, comunque, nel merito la incontestabilità del credito previdenziale atteso che le cartelle che lo contenevano erano divenute ormai indiscutibili nel merito.

Instauratosi così il contraddittorio, si dà atto che Equitalia si è costituita tardivamente. Ciò nonostante la documentazione dalla stessa prodotta va acquisita nel processo ai sensi dell'art. 421 c.p.c. perché da ritenersi necessaria ai fini del decidere.

Si ritiene però non necessario soffermarsi sulla regolarità della notifica delle singole cartelle in quanto si tratta di notifiche anteriori al quinquennio rispetto alla data di notifica della intimazione opposta. Né può ritenersi fornita la prova dell'avvenuta interruzione della dedotta prescrizione in quanto gli avvisi di ricevimento depositati dal concessionario conterrebbero più avvisi di intimazione. Preme sul punto evidenziare, in linea che risulta perfettamente al caso di specie dell'orientamento della Suprema Corte di cui alla pronuncia n. 20027 del 30 settembre 2011 secondo cui *"Ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni e il destinatario ne riconosca solo una (o, come nella specie, solo alcune) è necessario perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare più comunicazioni, fornisca la prove che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quo plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione"*.

Il ricorso – tempestivamente depositato - è pertanto meritevole di accoglimento.

Poiché cartelle e avvisi, sottesi all'atto oggetto di causa, non risultano impugnati nel termine pacificamente perentorio di cui all'articolo 24 comma 5 del D.Lgs.46/99 non possono gli stessi essere interessati da fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione

verificatisi antecedentemente alla formazione del titolo esecutivo. Rimane pertanto preclusa ogni valutazione sulla fondatezza della eccezione di prescrizione di cui all'art. 3 comma 9 Legge 335 del 1995.

A rimanere infine oggetto di esame è l'assunta prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.

La questione va risolta in virtù dei principi stabiliti dalle SS.UU. della Cassazione 23397/2016: *"la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'articolo 24 comma 5 del D.Lgs.46/99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale ultima disposizione infatti si applica soltanto nell'ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato...."*

Considerato il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale, si dispone la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 09720169000251660000;

compensa le spese di lite.

Roma, 9 marzo 2018

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli